



PROVINCIA DI SAVONA

STAZIONE UNICA APPALTANTE SUA.SV PER CONTO DEL SETTORE GESTIONE VIABILITA'

Via Sormano, 12 - 17100 SAVONA

Telefono 019/83131 – Fax 019/8313269

E-mail: sua.sv@provincia.savona.it Internet: www.provincia.savona.it

Pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it

rif. SUA.SV: APPALTO 2249

DISCIPLINARE DI GARA

**GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO-QUADRO-LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA DI BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI - ANNUALITÀ 2026-2027-
2028**

CIG: BAFD2A13D4

Indice generale

PREMESSE.....	4
1. PIATTAFORMA TELEMATICA.....	5
1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE.....	5
1.2 DOTAZIONI TECNICHE.....	6
1.3 IDENTIFICAZIONE.....	6
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	7
2.1 DOCUMENTI DI GARA.....	7
2.2 CHIARIMENTI.....	7
2.3 COMUNICAZIONI.....	8
3. OGGETTO DELL'APPALTO e importi.....	8
3.1 DURATA.....	11
3.2 CONTRATTI ATTUATIVI.....	11
3.3 REVISIONE DEI PREZZI.....	12
4. MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI.....	12
5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	12
6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE.....	13
7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA.....	14
7.1 REQUISITI DI Idoneità PROFESSIONALE.....	14
7.2 REQUISITI DI Capacità ECONOMICA E FINANZIARIA.....	15
7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE.....	15
7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI.....	15
8. AVVALIMENTO.....	16
9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-ACCORDO QUADRO e del subappalto "a cascata".....	17
10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA.....	18
10.1 GARANZIA PROVVISORIA.....	18
10.2 GARANZIA DEFINITIVA.....	20
11. SOPRALLUOGO PREVENTIVO.....	21
12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	21
13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	21
13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	22
14. SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	25
15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	26
15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA.....	26
15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14.....	29
15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO.....	29
15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI.....	29
16. OFFERTA ECONOMICA.....	31
17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA.....	31
18. INVERSIONE PROCEDIMENTALE.....	31
19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....	32
20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE.....	33
21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....	33
22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....	34
23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	35
24. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	35
25. ACCESSO AGLI ATTI.....	36
26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	36
27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	36

TABELLA RIEPILOGATIVA

Stazione Appaltante	Provincia di Savona sede legale: Via Sormano, 12 - 17100 Savona C.F.: 00311260095 PEC: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Amministrazione aggiudicatrice	Settore Gestione Viabilità, Edilizia e Ambiente sede legale: Via Sormano, 12 -17100 Savona C.F.: 00311260095 pec: sua.sv@pec.provincia.savona.it sito internet: www.provincia.savona.it
Determina a contrarre	Decisione a contrarre n. 955 del 25/03/2026
Tipologia della procedura	Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d.lgs 36/2023
Oggetto della procedura di gara	Affidamento per la conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di cordoli stradali a sostegno di barriere stradali, nonché la nuova installazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e riparazione delle barriere stradali lungo le strade provinciali 40 e 51.
LOTTI	Monolotto
Categoria Prevalente	OG3 – CL III
Categoria Scorporabile	OS12-A - CL II
Codice CIG	BAFD2A13D4
Valore posto a base di gara	€ 709.257,64, oltre IVA, i cui oneri per la sicurezza non sono determinabili
Importo soggetto a ribasso	€ 709.257,64 oltre IVA
Importo complessivo dell'appalto	€ 1.063.886,46, oltre Iva, i cui oneri per la sicurezza non sono determinabili
Termine ultimo per la presentazione delle offerte	05/05/2026, ore 08:00
Termine ultimo per la richiesta di chiarimenti	29/04/2026 ore 19.00

Prima sessione apertura offerte	05/05/2026, ore 09.00
Criterio di aggiudicazione	Criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 d.lgs 36/2023
Durata massima presumibile della fornitura	Mesi 36 (1095 giorni, naturali e consecutivi), prorogabile per mesi 12, a decorrere dalla stessa stipula e sottoscrizione del contratto.
Luogo di esecuzione del contratto	Territorio della Provincia di Savona
Responsabile unico del Progetto ai sensi dell'art 15 del d.lgs 36/2023	Ing. Geol. Gaya Briano titolare di incarico di Elevata Qualificazione Servizi Gestione Demanio Stradale Provinciale e Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica.
Rup della stazione appaltante ai sensi dell'art. 15, comma 9, d.lgs 36/2023 (*)	Dott. Luca Greco – RUP della fase di affidamento – Funzionario Amministrativo della Provincia di Savona - Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante
Durata del procedimento (art. 1, lett.a) d.lgs 36/2023)	5 mesi dalla pubblicazione del bando
(*) si precisa che ai soli fini del compimento delle operazioni sul sistema SINTEL, il RUP configurato e visualizzato nella piattaforma è il RUP della Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 15 comma 9 del d.lgs 36/2023	

PREMESSE

Il presente Disciplinare di Gara costituisce parte integrante e sostanziale dell'Avviso di Indizione della Procedura e contiene le norme in ordine alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto.

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona, è stata istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), e dalla stessa riconosciuta con il codice AUSA 162492, ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 221/2012 ed è stato individuato il Responsabile presso l'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RSA).

La Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona risulta altresì qualificata presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) in fascia SF1 anche per PPP/Concessioni ai sensi dell'art. 63 e allegato II.4 del d.lgs n. 36/2023.

La SUA.SV, in funzione di centrale di committenza ai sensi degli artt. 62 e 63 del d.lgs 31 marzo 2023 n. 36, indice la presente procedura di gara in esecuzione della Decisione a contrarre n. 955 dell' 25/03/2026 a firma del Dirigente Ing. Danilo Burastero per l'affidamento tramite conclusione di un accordo quadro per la realizzazione di cordoli stradali a sostegno di barriere stradali, nonché la nuova installazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e riparazione delle barriere stradali lungo le strade provinciali 40 e 51.

La presente procedura è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo

<https://www.sintel.regione.lombardia.it/eprocdata/sintelSearch.xhtml>

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 d.lgs 36/2023.

La durata del procedimento prevista è pari a 9 mesi dalla pubblicazione del bando, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato II.3 del codice.

La procedura si svolgerà nel rispetto di quanto disposto dalla Direttiva 2014/24/UE.

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio della Provincia di Savona [codice NUTS: ITC32].

Il Responsabile Unico del Progetto è Ing. Geol. Gaya Briano titolare di incarico di Elevata Qualificazione Servizi Gestione Demanio Stradale Provinciale e Manutenzioni Stradali Ordinarie e Segnaletica.

La Provincia sarà rappresentata dal proprio RUP. Verrà individuato tra il personale dell'ente, il DL di ciascun contratto attuativo.

Il Dirigente del Servizio Appalti, Contratti, Stazione Unica Appaltante della Provincia di Savona è il dott. Alessio Canepa.

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990 e RUP della stazione appaltante per la presente procedura è il Funzionario della S.U.A della Provincia di Savona – Dott. Paolo Nardini.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nelle guide, materiali e FAQ reperibili al link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al

decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel manuale e nelle FAQ reperibili al link

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>

che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei "manuali di utilizzo" reperibili al link sopra riportato, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un Ente browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate al NUMERO VERDE: 800 116 738 (dall'estero +39 02 39 331 780 assistenza in lingua italiana) ovvero al seguente link:

<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/chi-siamo/contatti/contact-center/>

Gli operatori sono a disposizione tutti i giorni dalle 9.00 alle 17.30 esclusi sabato, domenica e festivi.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a)** Istanza di partecipazione;
- b)** Disciplinare di gara e allegati
 - Allegato A) informativa privacy
- c)** Capitolato Speciale e relativi allegati (A,B,C,D,E)
- d)** Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e istruzioni di compilazione;
- e)** Istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa reperibili al link:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto>
- f)** Protocollo di legalità, lo stesso è pubblicato sul sito della Provincia di Savona all'indirizzo:
<http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>;
- g)** Per alcune dichiarazioni è stata predisposta dalla Stazione Appaltante la relativa modulistica
 - istanza di partecipazione;
 - modello A (dichiarazione di avvalimento) - dichiarazione eventuale;
 - modello B (partecipazione alla gara in modalità plurisoggettiva) dichiarazione eventuale;

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, per via elettronica, sul profilo della Stazione Appaltante, al seguente link: <https://www.provincia.savona.it/suasv> nella pagina dedicata all'appalto.

2.2 CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 7 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica, e pertanto entro le ore **12.00** del **29/04/2026** attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti "Comunicazioni procedura", presente sulla

piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura, previa registrazione alla Piattaforma stessa e successivo login.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma "Documentazione di gara", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. Si invitano pertanto i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

NON SONO AMMESSI CHIARIMENTI TELEFONICI.

2.3 COMUNICAZIONI

Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione della Piattaforma riservata alle comunicazioni: "Comunicazioni procedura", presente sulla piattaforma SINTEL, nell'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura. È onere esclusivo dell'operatore economico prenderne visione.

La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Le comunicazioni relative:

- a) all'aggiudicazione;
- b) all'esclusione;
- c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto;
- d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario;

avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS. Se l'operatore economico non è presente nei predetti indici elegge domicilio digitale speciale presso la stessa Piattaforma e le comunicazioni di cui sopra sono effettuate utilizzando tale domicilio digitale. Le comunicazioni relative all'attivazione del soccorso istruttorio; al subprocedimento di verifica dell'anomalia, dell'offerta anomala; alla richiesta di offerta migliorativa e al sorteggio di cui all'articolo "VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE": avvengono presso la Piattaforma.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO E IMPORTI

Il presente Disciplinare ha per oggetto la conclusione di un accordo – quadro per la realizzazione di cordoli stradali a sostegno di barriere stradali, nonché la nuova installazione, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e riparazione delle barriere stradali lungo le strade provinciali

40 e 51, il cui contenuto è specificato dettagliatamente nel Capitolato Speciale e relativi allegati e prevede quanto di seguito indicato:

L'appalto è costituito da un unico lotto.

Sono comprese nell'appalto le relative opere complementari ossia tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Le prestazioni oggetto di accordo quadro sono elencate in dettaglio nelle tabelle di sintesi di cui all'articolo 1.1.1.2 del capitolato speciale i cui importi sono qui di seguito sintetizzati.

Quadro riepilogativo opere e ammontare dell'Accordo Quadro:

Lavorazioni dell'appalto		Classifica	Qualific. Obblig. (SI/NO)	Importo (€)	% sul valore complessivo dell'opera	Incidenza % manodopera
Categoria	Descrizione categoria					
1	OG3	III	SI	€ 595.776,42	56%	27%
	OG13		NO	€ 42.555,46	4%	42%
2	OS12-A	II	SI	€ 425.554,58	40%	16%
TOTALI				€ 1.063.886,46	100%	

Importo totale lavori	CIG	CPV PRINCIPALE
	BAFD2A13D4	34928300-1
A. Importo totale (escluso IVA e esclusa clausola di modifica contrattuale art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 709.257,64	
Importo soggetto a ribasso	€ 709.257,64	
B. Importo clausola di modifica contrattuale art. 120, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023)	€ 354.628,82	
A+B - Importo complessivo dell'appalto - oltre IVA di legge	€ 1.063.886,46	

L'importo a base di gara è al netto di IVA e/o altre imposte e contributi di legge.

L'appalto è finanziato con Decreto 14 agosto 2025 n. 209 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante "Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 26 aprile 2022, n. 101", ai sensi dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La stipula dell'Accordo Quadro non impegna e non produce obblighi immediati in capo alla Provincia di Savona a concludere Contratti Attuativi, senza che nulla spetti all'aggiudicatario a titolo di indennizzo. Pertanto, l'Aggiudicatario non avrà alcun diritto in ordine all'esecuzione delle complessive prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro che potranno o meno essere commissionate dalla Provincia di Savona né al raggiungimento dell'importo complessivo del Lotto in oggetto.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL EDILIZIA INDUSTRI (F012).

In ossequio alle previsioni di cui agli art. 57 co. 1 lett. b) e art. 11 d.lgs 36/2023, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi il Fornitore è tenuto a garantire al personale dipendente l'applicazione del CCNL indicato in sede di gara e che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto.

Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato per il personale impiegato nel presente appalto, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 comma 3 del d.lgs n. 36/2023.

Tenuto conto della tipologia di prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, in ossequio alle previsioni di cui agli art. 57 co. 1 lett. a) d.lgs 36/2023, nell'esecuzione del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi il Fornitore, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriore manodopera per lo svolgimento delle attività rientranti fra quelle oggetto del contratto, e compatibilmente con l'effettiva reperibilità sul mercato, è tenuto ad assicurare una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie all'occupazione giovanile.

La peculiare configurazione dell'istituto dell'accordo quadro, volto a regolare successivi ed eventualmente non ancora preventivati interventi di manutenzione, non consente la specifica indicazione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza, non essendo nota l'esatta natura ed entità dei lavori che dovranno essere eseguiti.

Nell'esecuzione dell'accordo quadro e dei relativi contratti attuativi andranno rispettati i CAM (Criteri Ambientali Minimi) così come identificati dal D.M. 7 aprile 2025 per l'affidamento del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della fornitura dei relativi veicoli e dei contenitori e sacchetti per la raccolta dei rifiuti urbani (CAM gestione rifiuti).

3.1 DURATA

L'Accordo quadro relativo a ciascun lotto ha una durata massima pari a 36 MESI (ossia 1095 giorni, naturali e continui) decorrenti dalla stipula dello stesso.

Per "durata" dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni contraenti interessate potranno utilizzare lo strumento di acquisto e dunque procedere, in base alle prestazioni di cui necessitano, con l'affidamento del contratto specifico.

Nell'arco di detto periodo la Provincia di Savona potrà procedere all'affidamento delle prestazioni in oggetto mediante la sottoscrizione di Contratti Attuativi con l'Aggiudicatario.

Alla scadenza fissata l'Accordo Quadro cesserà di avere efficacia ancorché non sia stato effettuato dalla Provincia di Savona nemmeno un Contratto Attuativo e/o non sia stato esaurito l'importo massimo del Lotto, senza che l'Appaltatore possa vantare alcuna pretesa indennitaria a tale titolo.

Alla scadenza di detto periodo di 36 mesi, e purché vi sia ancora capienza nell'importo complessivo di aggiudicazione di Lotto, l'Accordo Quadro potrà essere prorogato alle medesime condizioni per una durata massima di ulteriori 12 mesi. In tal caso, la Provincia di Savona dovrà esercitare detta opzione di proroga non oltre 60 giorni prima della scadenza del termine naturale dell'Accordo Quadro, come sopra indicata. Si applica l'art. 120 co. 10 d.lgs 36/2023.

L'Accordo Quadro cesserà in ogni caso all'esaurimento dell'importo di aggiudicazione di Lotto, anche se ciò dovesse verificarsi prima del termine sopra fissato.

Alla cessazione dell'Accordo Quadro non potranno più essere conclusi Contratti Attuativi né eventuali atti aggiuntivi agli stessi.

Le prestazioni richieste tramite Contratti Attuativi emessi prima della scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso detto termine di scadenza. In tal caso, l'Accordo Quadro conserverà la propria efficacia ai soli fini dell'esecuzione dei Contratti Attuativi ancora in essere e fino all'esaurirsi di questi ultimi.

Al termine dell'Accordo Quadro, per scadenza naturale del termine o in caso di esaurimento dell'importo complessivo, e terminate tutte le prestazioni oggetto dei singoli contratti attuativi stipulati, sarà effettuata dal DEC la verifica finale delle prestazioni rese oggetto dei singoli Contratti Attuativi e, riscontrata la loro regolarità, emesso il Certificato di Regolare esecuzione che comprenderà perciò tutte le prestazioni rese nel corso dell'Accordo Quadro.

3.2 CONTRATTI ATTUATIVI

A seguito della sottoscrizione dell'Accordo Quadro, e in ragione delle esigenze di servizio che emergeranno, potrà procedere alla stipula di Contratti Attuativi con l'Appaltatore, nei limiti dell'importo massimo previsto dall'Accordo Quadro. Per Contratti Attuativi si intendono quindi i singoli contratti stipulati in forma scritta tra e il Fornitore, con cui procede all'Ordine formale di acquisto delle prestazioni di Lotto oggetto dell'Accordo Quadro.

I Contratti Attuativi saranno stipulati secondo gli usi del commercio mediante invio di "Lettera d'Ordine", a mezzo PEC, firmata dal RUP incaricato, cui seguirà l'accettazione da parte dell'Appaltatore da restituirsi a mezzo PEC entro il termine ivi indicato. Nella "Lettera d'Ordine", il RUP definirà le prestazioni richieste, i tempi di esecuzione delle stesse e le istruzioni e le direttive di dettaglio per l'esecuzione.

Le prestazioni di appalto dovranno quindi essere eseguite nel rispetto di tutto quanto previsto nel presente Accordo Quadro e nei documenti allegati o richiamati; nei Contratti Attuativi; e in conformità alle previsioni di CSA, agli altri Ordini eventualmente emessi dal RUP e di quanto

offerto dal Fornitore nell'Offerta presentata in gara, per quanto compatibile. I tempi, luoghi e modalità delle consegne di fornitura sono definiti e disciplinati nel CSA, cui si rinvia.

3.3 REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 36/2023, è ammessa la revisione dei prezzi.

Per la disciplina di dettaglio si richiama integralmente l'articolo 1.3.2 del capitolato speciale d'appalto.

4. MODIFICHE ALL'ACCORDO QUADRO E OPZIONI

Si applica in generale quanto previsto dall'art. 120 d.lgs 36/2023, compresa la facoltà della Provincia di Savona di valersi dell'opzione di cui all'art 120 co.9 d.Lgs 36/2023.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 3 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Ente con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo Ente, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo Ente

può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Ente con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo Ente, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo Ente può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo Ente privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo Ente, oppure se l'organo Ente è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma Ente, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

E' richiesto il possesso, in capo al concorrente, di valido titolo per svolgere professionalmente attività nel settore oggetto del presente contratto (iscrizione, per le imprese, nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel registro delle Commissioni provinciali per attività coerenti con l'esecuzione del presente appalto o equivalente per concorrenti di altri Stati membri dell'Unione europea);

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro dell'Unione Europea presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Ai sensi dell'art.100, co. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti devono avere conseguito un FATTURATO GLOBALE, al netto dell'IVA di legge, maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti non inferiore a € 1.063.886,46. Ai fini del possesso e della dichiarazione del requisito, si precisa che l'importo di € 1.063.886,46 al netto dell'IVA di legge, è da intendersi quale cifra complessiva del triennio;

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Ai sensi dell'art.100, co. 1, lett. c) del D. Lgs. n. 36/2023, i concorrenti devono possedere attestazione in corso di validità, rilasciata da una **SOA** regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la **categoria prevalente OG3**, che copra l'intero importo del contratto dell'accordo quadro (art. 2 co. 4, all. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023): - **classifica III**, così come indicato nel disciplinare di gara, e SOA regolarmente autorizzata che documenti il possesso della qualificazione per la **categoria scorporabile OS12-A**, che copra l'intero importo del contratto dell'accordo quadro - **classifica II**.

7.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri di cui di cui al punto 7.1. deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo Ente nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 7.2. deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 7.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

7.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito relativo all'iscrizione nei Registri di cui al punto 7.1. deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale di cui ai punti 7.2 e 7.3

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

8. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 7.1, 7.2, 7.3.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

N.B. Si precisa deve ritenersi esclusa l'ammissibilità dell'avvalimento premiale laddove il solo ed unico scopo sia quello di conseguire un maggior punteggio tecnico, pur avendo già in proprio l'operatore economico ausiliato tutti i mezzi e i requisiti necessari per concorrere.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità Nazionale Anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

9. SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO-ACCORDO QUADRO E DEL SUBAPPALTO “A CASCATA”

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate dall'art. 120, co. 1 lett. d), D.lgs. n. 36/2023, al Fornitore è vietata la cessione, totale e/o parziale, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, del presente Accordo Quadro e dei Contratti Attuativi; ogni atto contrario è nullo.

Per l'eventuale cessione dei crediti maturati dal Fornitore si applica quanto previsto e disciplinato nell'art. 120 comma 12 d.lgs. 36/2023.

Con riferimento ai singoli contratti attuativi è consentito il subappalto secondo le modalità e condizioni previste dall'art. 119 del d.lgs. 36/2023, come modificato dal D.Lgs. n. 209/2024.

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti attuativi.

Data la natura e la tipologia dei lavori oggetto del presente Accordo Quadro, in conseguenza della complessità delle azioni di coordinamento, controllo e monitoraggio delle medesime prestazioni eseguite da più soggetti e stante la necessità di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori derivante dalla minimizzazione della compresenza di più imprese esecutrici, **non è ammesso il subappalto “a cascata”** delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del presente Accordo Quadro, secondo l'art. 119 comma n. 17 del D. Lgs 36/2023 .

Per ogni altra informazione si rimanda all'Art. 1.1.25 del Capitolato Speciale d'Appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA E DEFINITIVA

10.1 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, trattandosi di un accordo-quadro (art 59 del d.lgs 36/2023) da una garanzia provvisoria pari al 1% del valore complessivo dell'importo dell'Accordo-Quadro, precisamente:

CIG	IMPORTO GARANZIA PROVVISORIA
BAFD2A13D4	€ 10.638,86

Non si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita a favore della Provincia di Savona, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con pagamento da eseguirsi mediante il canale PagoPA – pagamenti spontanei, raggiungibile al seguente link :

<https://provinciadisavona.diaphanum.it/pagopa/spontanei/dettagli-pagamento/15221>

con allegazione della relativa ricevuta di pagamento.

La garanzia provvisoria è costituita sotto forma di fideiussione ed è rilasciata da istituto di credito autorizzato, a titolo di pegno a favore di questa stazione appaltante. La garanzia fideiussoria, firmata digitalmente, viene verificata telematicamente presso l'emittente ovvero gestita con ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'art. 8-ter c. 1 del D.L. 135/2018, convertito con modificazioni, dalla L. 12/2019, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AgID con il provvedimento di cui all'art. 26 c. 1 del codice .

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b), c), d) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:

1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106, comma 8, del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa, se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione;

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a);

c. Riduzione del 20 % in caso di possesso di una o più delle certificazioni/marchi indicate all'allegato II.13 del codice. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a) e b). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

- per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione.

Per fruire delle riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

10.2 GARANZIA DEFINITIVA

In ragione della stipula dell'Accordo Quadro l'Affidatario di ciascun lotto è chiamato, nella fase di perfezionamento, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il medesimo, una garanzia definitiva in favore della Provincia di Savona, ai sensi dell'art. 117 del d.lgs 36/2023.

Quanto sopra per un importo non superiore al 2% dell'importo massimo dell'accordo quadro.

Alla garanzia non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del d.lgs 36/2023 né gli incrementi di cui all'art. 117 comma 2 del Codice.

La garanzia per i contratti attuativi non può essere superiore al 10% dell'importo del singolo contratto.

La garanzia potrà essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso con le modalità specificate dal citato articolo 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

Essa garantirà tutti gli obblighi assunti dall'aggiudicatario a mezzo dell'accordo quadro, compresi i successivi contratti attuativi, nonché gli obblighi derivanti dagli stessi.

La garanzia potrà essere escussa totalmente o parzialmente dall'Ente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione dell'accordo quadro o dei contratti attuativi.

La garanzia avrà validità per tutta la durata dell'accordo quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall'accordo quadro e dai contratti attuativi.

Sia la garanzia definitiva relativa all'Accordo Quadro che quella relativa ai Contratti Attuativi dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della richiesta da parte della provincia di Savona qualora, in sede di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi e/o inadempienze da parte del Fornitore. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui corrispettivi ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva prestata sull'Accordo Quadro viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'Accordo Quadro, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione. Quanto ivi previsto si applica anche alle garanzie prestate per ogni singolo Contratto Attuativo.

11. SOPRALLUOGO PREVENTIVO

E' richiesto il sopralluogo presso i luoghi dove verranno eseguiti i lavori oggetto del presente appalto. Detto sopralluogo non sarà assistito dalla Stazione appaltante e pertanto non verrà rilasciata alcuna attestazione di presa visione dei luoghi da parte di quest'ultima.

L'impresa dovrà produrre, in sede di gara, una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, di aver preso visione dei luoghi oggetto d'appalto.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a:

CIG	IMPORTO ANAC
BAFD2A13D4	€ 165,00

Secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 598 del 30 dicembre 2024. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e tutta la documentazione a corredo della stessa deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore 08.00 del 05/05/2026 a pena di irricevibilità.

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima come di seguito specificata:

- In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi. In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non

sono quindi accettati file completamente vuoti) ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici). Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non devono superare complessivamente i 30 Mbyte.

- **ATTENZIONE:** Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.
- La Piattaforma accetta i files con formati più recentemente in uso preferibilmente open source.

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la documentazione ad essa relativa devono essere redatte e trasmesse esclusivamente in formato elettronico, attraverso Sintel entro e non oltre il "termine ultimo per la presentazione delle offerte", pena l'irricevibilità dell'offerta e comunque la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre:

- una "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa;
- una "busta telematica" contenente l'offerta economica.

Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step (da 1 a 4, descritti nei successivi paragrafi) componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di:

- accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo;
- compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione.

N.B. In fase di sottomissione delle offerte (busta amministrativa, busta economica) Sintel applica il controllo sulla dimensione dei file che vengono "caricati" in piattaforma (upload), attraverso gli appositi campi.

In ciascun campo a disposizione per l'upload, è consentito il caricamento di documenti (file, anche sotto forma di cartella compressa) con dimensioni superiori a 0 byte (non sono quindi accettati file completamente vuoti), ed inferiori ai 100 Mbyte (140 Mbyte nel caso di procedura per l'affidamento di lavori pubblici).

Nel caso di invio di comunicazioni tramite la piattaforma, le dimensioni massime dei file allegati alla funzionalità di messaggistica interna di Sintel non deve superare complessivamente i 30 Mbyte.

ATTENZIONE: Le performance di caricamento dei file all'interno di Sintel dipendono dalle

dimensioni degli stessi, pertanto, quando possibile, si consiglia di non superare i 20 Mbyte per singolo file. In generale, effettuare l'upload di file di grandi dimensioni attraverso internet può richiedere tempi lunghi, non dipendenti da Sintel, ma dalle infrastrutture di rete e dal grado di saturazione delle stesse. Dunque, in particolare laddove l'offerta comprenda file di grandi dimensioni, si ribadisce l'importanza di effettuare le operazioni di caricamento con ampio anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Documentazione amministrativa - STEP 1

L'operatore economico deve inserire la documentazione amministrativa negli appositi campi, corrispondenti ai successivi punti:

- a) istanza di partecipazione;
- b) documento di gara unico europeo (DGUE) in formato xml da compilarsi seguendo il foglio contenente le relative istruzioni;
- c) comprova della costituzione della garanzia provvisoria;
- d) dichiarazione di partecipazione in modalità plurisoggettiva (ove ne corra il caso);
- e) dichiarazione di avvalimento completa di contratto di avvalimento (ove ne corra il caso);
- f) ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
- g) altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara;
- h) Dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

- i) Dichiarazione attestante il possesso delle SOA come da Capitolato Speciale.

Offerta economica - STEP 2

Al terzo step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico può in ogni caso inserire nel campo "Offerta economica" il valore complessivo della propria offerta, espresso in Euro I.V.A. esclusa, utilizzando un massimo di cinque cifre decimali separate dalla virgola (non deve essere utilizzato alcun separatore delle migliaia) con le caratteristiche sotto specificate.

Nel campo "Offerta economica", il concorrente, pena l'esclusione dalla gara, deve presentare un'offerta economica così composta:

- a. campo "Offerta economica", il valore complessivo offerto – (espresso in Euro o % secondo quanto richiesto), IVA esclusa, con cinque cifre decimali, comprensivo dei costi.
- b. campo "di cui costi della sicurezza derivanti da interferenza", il valore dei costi della sicurezza derivanti da interferenze.
- d. campo "di cui costi del personale" il valore del costo del personale quantificato dall'operatore economico o stimato dalla Stazione Appaltante;

e. campo “di cui costi della sicurezza afferenti l’attività svolta dall’operatore economico” il valore dei costi afferenti l’attività di impresa;

Firma digitale del documento - STEP 3

In questo step del percorso di invio offerta il concorrente deve allegare il “documento d’offerta” scaricato dalla piattaforma e firmato digitalmente. Più precisamente l’Operatore Economico deve:

- scaricare dalla schermata a sistema denominata “**Firma Digitale del documento**”, il Documento d’offerta in formato pdf riportante le informazioni immesse a sistema;
- sottoscrivere il predetto documento d’offerta, scaricato in formato pdf; la sottoscrizione dovrà essere effettuata tramite firma digitale - secondo le modalità di cui alle Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel - dal legale rappresentante del concorrente (o persona munita da comprovati poteri di firma la cui procura deve essere allegata nella Documentazione Amministrativa).

Si rammenta che eventuali firme multiple su detto file pdf devono essere apposte come meglio esplicitato nelle richiamate “Modalità tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel”.

Si rammenta altresì che il “Documento d’offerta” costituisce offerta e contiene elementi essenziali della medesima. Il file scaricato non può pertanto essere modificato in quanto, le eventuali modifiche costituiscono variazione di elementi essenziali.

L’Operatore Economico per concludere l’invio dell’offerta deve allegare a Sistema il “Documento d’offerta” in formato pdf sottoscritto come sopra descritto.

Solo a seguito dell’upload di tale documento d’offerta in formato .pdf sottoscritto come richiesto, il concorrente può passare allo step successivo del percorso “Invia offerta” per completare la presentazione effettiva dell’offerta mediante la funzionalità “INVIA OFFERTA” che, si rammenta, deve avvenire entro e non oltre il termine perentorio di presentazione delle offerte.

Riepilogo ed invio offerta - STEP 4

Al quinto step del percorso guidato “Invia offerta” l’operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. **L’operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l’offerta, deve cliccare l’apposito tasto “Invia offerta”. Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell’invio dell’offerta.**

L’operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l’offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l’ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

1. l’offerta è vincolante per il concorrente;
2. con la trasmissione dell’offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

L’offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell’offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest’ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di 5 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel

termine di 5 giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per allegare la seguente documentazione:

- 1) istanza di partecipazione;
- 2) dichiarazione circa l'avvenuto assolvimento dell'imposta di bollo sull'istanza di partecipazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72. La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.
- 3) eventuale procura;
- 4) documento di gara unico europeo (DGUE) in formato xml da compilarsi seguendo il foglio contenente le relative istruzioni;
- 5) documentazione in caso di avvalimento ;
- 6) documentazione per i soggetti associati;
- 7) la dichiarazione ai sensi del dpr 445/2000 circa il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica professionale, così come indicati nei relativi articoli del presente disciplinare e capitolato d'appalto;
- 8) la ricevuta del pagamento effettuato a favore dell'Autorità ANAC secondo quanto specificato nel relativo paragrafo;
- 9) altra documentazione amministrativa ritenuta utile ai fini della gara
- 10) comprova della costituzione della garanzia provvisoria;

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. 1.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara:

- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Ente di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;
- di garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;
- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla SUA.SV e dal Asti servizi pubblici spa, reperibili nei rispettivi siti istituzionali, e di

impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

- di accettare integralmente il Protocollo per lo sviluppo della legalità e la trasparenza degli appalti pubblici sottoscritto dalla Prefettura di Savona - Ufficio Territoriale del Governo, enti locali ed associazioni di categoria (prot. 2017/53543) accessibile al seguente link <http://www.provincia.savona.it/provinciasv/protocollo-legalita>;
- di essere iscritto laddove obbligato nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura territorialmente competente;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui all'allegato A).

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo Ente con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo Ente;
 - b. se la rete è dotata di un organo Ente con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-*quater*, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo Ente nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
 - c. se la rete è dotata di un organo Ente privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo Ente, oppure se l'organo Ente è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

15.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) la dichiarazione di avvalimento;
- 2) il contratto di avvalimento.

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;

- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo Ente con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo Ente che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo Ente con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo Ente;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo Ente privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo Ente, ovvero, se l'organo Ente è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**
 - copia del contratto di rete;
 - copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
 - dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 13.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) ribasso unico percentuale offerto sull'importo posto a base d'asta per ciascun lotto al netto di IVA nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

Verranno prese in considerazione fino a *cinque* cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro per le attività oggetto dell'appalto;

- c) la stima dei propri costi della manodopera.

Il prezzo offerto si intende al netto di Iva di legge

Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

17. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno 05/05/2026 ore 9,00

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

18. INVERSIONE PROCEDIMENTALE

Ai sensi dell'art. 107 comma. 3 del codice, la stazione appaltante si avvale della facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale nei termini sotto descritti.

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti per ogni singolo lotto, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

In attesa delle implementazioni di carattere tecnico della piattaforma di e-procurement Sintel, si procederà alla c.d. inversione procedimentale seguendo modalità di gestione meramente funzionali allo scorrimento delle attività di gestione operativa in piattaforma.

Nel dettaglio il Responsabile unico di progetto (RUP) nella prima seduta pubblica, procederà, nella piattaforma Sintel, al controllo della firma digitale, e ad avviare la fase di valutazione amministrativa e a chiudere la stessa fase.

Il Responsabile unico di progetto (RUP) non procederà pertanto né ad ammettere né ad escludere alcun partecipante relativamente alla documentazione amministrativa.

La piattaforma Sintel, così facendo ammetterà dal punto di vista operativo, tutti i concorrenti al fine di poter accedere alle offerte economiche.

Si specifica a tal riguardo che le comunicazioni automatiche generate dalla piattaforma Sintel a seguito della chiusura della valutazione amministrativa NON dovranno essere considerate dai concorrenti.

Chiusa la fase amministrativa, secondo le specifiche sopradescritte, si passa all'apertura della busta contenente l'offerta economica dei concorrenti e quindi alla relativa valutazione.

Nel caso in cui le offerte ammesse in gara siano pari o superiori a 5, si procederà ad effettuare il calcolo della soglia di anomalia secondo il metodo A indicato nell'allegato II.2 del Codice e all'individuazione dell'offerta migliore.

A questo punto, il RUP procede alla verifica della documentazione amministrativa riferita al possesso dei requisiti di carattere generale, di idoneità e di capacità del solo operatore economico primo classificato in graduatoria ovvero:

- a) ad aprire la busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa dando contestualmente atto dei documenti ivi contenuti e della presenza della firma digitale;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio ove se ne ravvedano i presupposti.

Nel caso in cui da tale verifica della documentazione amministrativa o a seguito del soccorso istruttorio, il RUP accerti il mancato possesso di quanto richiesto dal presente disciplinare da parte del 1^a classificato, lo stesso procederà all'esclusione di tale concorrente e a rideterminare la graduatoria, individuando così il nuovo concorrente primo in graduatoria nei confronti del quale si procederà all'apertura della busta telematica contenente la Documentazione Amministrativa e alle operazioni di cui sopra ivi inclusa l'eventuale attivazione del soccorso istruttorio.

La stazione appaltante, successivamente, procederà, nei confronti del miglior offerente, alla verifica del possesso dei requisiti generali e speciali tramite l'utilizzo della Banca Dati Anac e, nello specifico, mediante il Fascicolo virtuale (FVOE), reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui al manuale allegato alla documentazione amministrativa. Nel caso in cui tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente e all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara generato automaticamente dal sistema è subordinata agli accertamenti di legge e all'approvazione del verbale stesso.

La seduta di gara potrà essere aggiornata ad altra ora o ad altro giorno successivo e la sospensione e/o il rinvio è oggetto di comunicazione ai concorrenti tramite la piattaforma SINTEL.

Qualora si accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, si procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate.

19. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Su delega dell'Ente Convenzionato, il funzionario della SUA.SV, sulla base delle disposizioni organizzative contenute nel regolamento della Stazione Appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;

- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

20. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche è fissata, salvo diverso avviso pubblicato sulla piattaforma sintel, alle **ore 9.00 del giorno 05/05/2026**

Il criterio di aggiudicazione utilizzato nella presente procedura è quello del minor prezzo ai sensi dell'articolo 108, c. 3 del D.Lgs 36/2023 da esprimersi mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara e conseguentemente l'appalto verrà aggiudicato all'operatore economico che ha presentato il miglior ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara al netto di IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. Verranno prese in considerazione fino a cinque cifre decimali;

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sarà pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti presentino lo stesso miglior ribasso, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto si è ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

21. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

In caso di offerte ammesse inferiori a 5, formulata la graduatoria, il RUP della Stazione Unica Appaltante trasmette l'offerta del primo classificato al RUP, per la valutazione sia dei costi della manodopera, così come previsto dall'art. 41, commi 13 e 14 del D.Lgs. 36/2023, sia dell'eventuale anomalia, ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.Lgs. 36/2023.

Nell'ipotesi in cui l'offerta del miglior offerente risulti anomala il RUP della Stazione Unica Appaltante chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al RUP, il quale, procederà a richiedere le necessarie spiegazioni. A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, sempre per il tramite della SUA.SV, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. Il RUP esamina e valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

È facoltà della Stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Dell'esito di tale verifica verrà data comunicazione diretta a tutti i concorrenti mediante apposito avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della Provincia

di Savona. Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili. Si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anomale, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Qualora le offerte ammesse siano pari o superiori a 5, si procede a calcolare la soglia di anomalia tramite la Piattaforma Sintel, applicando il **Metodo A** di cui all'Allegato II.2 del D.Lgs 36/2023 (art. 54, comma 2). Ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs 36/2023 è prevista l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP dell'Ente aggiudicatario procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione all'inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta a cura del RUP del Ente aggiudicatario, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione ed alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs 36/2023 il contratto è stipulato entro 30 giorni dall'aggiudicazione e non si applicano i termini dilatori di cui all'art 18, c. 3 e 4.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da

ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato secondo le modalità individuate dall'articolo 18 del codice.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art. 124 comma 2 del Codice.

23. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- (1) gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- (2) le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- (3) ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

24. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e

nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito istituzionale.

25. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In caso di malfunzionamento della piattaforma o indisponibilità della stessa, l'accesso agli atti è comunque garantito dalla Stazione appaltante previa formale richiesta da inoltrarsi a mezzo pec all'indirizzo sua.sv@pec.provincia.savona.it

La Stazione Unica Appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto d'accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cosiddetto difensivo, lo stesso sarà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza e di segretezza tecnico/commerciale.

In carenza della dichiarazione adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice e/o qualora ne ravvisi le condizioni, la stazione appaltante accoglierà la richiesta di accesso agli atti senza effettuare la notifica al concorrente controinteressato e le offerte tecniche presentate saranno integralmente accessibili ai terzi.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria. Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria del Foro di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

37. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa (allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

Il Dirigente del Settore Viabilità

Ing. Danilo Burastero

Il Dirigente del Settore Amministrativo-
Finanziario

Dott. Alessio Canepa

**Informativa sul trattamento dei dati personali
(Regolamento UE 2016/679)**

1. L'Ente tratta i dati personali raccolti in occasione della partecipazione alla presente procedura selettiva, nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679 e della normativa nazionale di protezione, al solo scopo e per il solo tempo necessari al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. In particolare, la raccolta sarà limitata ai dati personali strettamente necessari, i quali saranno oggetto di valutazione al fine di verificare il possesso dei requisiti previsti dalla presente procedura selettiva nonché per istruire il successivo procedimento ed adottare il provvedimento finale.
2. Sono raccolti e, comunque, trattati, i dati relativi alle persone fisiche che, in ragione della propria appartenenza alla struttura organizzativa del partecipante, sono soggetti all'obbligo di fornire documenti, informazioni e dichiarazioni rilevanti ai fini della procedura. I dati personali potranno altresì essere acquisiti presso altre pubbliche amministrazioni o presso banche dati pubbliche.
3. Il trattamento dei dati prescinde il consenso dell'interessato in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
4. I dati personali potranno essere comunicati ad altre pubbliche amministrazioni e potranno essere oggetto di confronto con altri dati già in possesso di questo Ente, nei limiti in cui ciò si renda necessario.
5. I dati personali saranno diffusi, limitatamente a quanto imposto dalle vigenti norme di legge.
6. La conservazione dei dati avverrà per il tempo necessario al perseguimento delle descritte finalità e, comunque, sotto l'osservanza della disciplina in materia di conservazione dei documenti amministrativi.
7. Maggiori e dettagliate informazioni, anche in relazione ai diritti e relative modalità di esercizio, spettanti all'interessato, possono essere reperite sul sito web istituzionale, alla pagina raggiungibile all'indirizzo www.provincia.savona.it.